

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta Ado Furlan n.2/8 – Pordenone

Tel. 0434/550250 – fax 0434/551229

<http://www.ordineingegneri.pn.it>

info@ordineingegneri.pn.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - Udine

Tel. 0432/505305 – fax 0432/503941

<http://www.ordineingegneri.ud.it>

segreteria@ordineingegneri.ud.it

L'ingegnere è un professionista qualificato in ingegneria, ossia quella vasta disciplina che sfrutta le conoscenze scientifiche per progettare e costruire dispositivi, macchine e impianti al fine di soddisfare i bisogni umani.

L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione Italiana - art. 33 comma 5:

«E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale»

Non è previsto per gli ingegneri un tirocinio propedeutico all'esame di Stato né alla successiva iscrizione all'albo

I laureati con il nuovo ordinamento, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

il titolo accademico ottenuto è

con laurea triennale:
dottore in ingegneria

con la laurea specialistica o magistrale :
dottore magistrale in ingegneria ...

il titolo professionale di **ingegnere** si
acquisisce con l'iscrizione all'albo

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME

REGOLAMENTARI

la riforma degli ordinamenti professionali è fase di ultimazione con l'emanazione degli ultimi regolamenti attuativi

le norme attuali.

Legge 24 giugno 1923 n.1395

Per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

R.D. 23 ottobre 1925 n.2537

Regolamento per la professione di ingegnere e architetto

Legge 25 aprile 1938 n.897

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382

Norme sui consigli degli ordini e collegi e sui consigli nazionali degli ordini

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME REGOLAMENTARI ...

In ogni Provincia è costituito un Ordine degli Ingegneri, con sede nel capoluogo.

All'Ordine viene attribuita la natura giuridica di ente pubblico, essendo le sue funzioni volte a perseguire finalità di pubblico interesse per la collettività in connessione con l'esercizio delle attività svolte dagli iscritti all'Albo.

Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.....

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME REGOLAMENTARI ...

l'albo professionale

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

.... negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:



sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica/magistrale

sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME REGOLAMENTARI ...

l'albo professionale

sezione A

civile e ambientale
industriale
dell'informazione

agli iscritti spetta il titolo di **ingegnere civile e ambientale**
agli iscritti spetta il titolo di **ingegnere industriale**
agli iscritti spetta il titolo di **ingegnere dell'informazione**

sezione B

civile e ambientale
industriale
dell'informazione

agli iscritti spetta il titolo **di ingegnere civile e ambientale iunior**
agli iscritti spetta il titolo di **ingegnere industriale iunior**
agli iscritti spetta il titolo di **ingegnere dell'informazione iunior**

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME REGOLAMENTARI ... le competenze

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori (art.45 dpr 328/2001): **sez. A**

per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

per il settore "ingegneria industriale":

- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

per il settore "ingegneria dell'informazione":

- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME REGOLAMENTARI ... le competenze

Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori (art.45 dpr 328/2001): **sez. B**

per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura

per il settore "ingegneria industriale":

- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

per il settore "ingegneria dell'informazione":

- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

L'ORDINE PROFESSIONALE E LE NORME

REGOLAMENTARI ...

i principi del DPR 137/2012

libertà di accesso alla professione



Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

libera concorrenza e pubblicità informativa



E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

obbligo di assicurazione



Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale

tirocinio per l'accesso



Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali. **Per gli ingegneri attualmente non è previsto il tirocinio**

formazione continua



Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. **E' in fase di emanazione il Regolamento attuativo per la professione di Ingegnere.**

L'ETICA PROFESSIONALE

Codice deontologico
e norme di attuazione
in vigore per gli ingegneri

CODICE DEONTOLOGICO

I principi generali

1.1 La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

CODICE DEONTOLOGICO

I principi generali

1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

CODICE DEONTOLOGICO

Sui rapporti con l'Ordine

2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

Sui rapporti con i Colleghi

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

CODICE DEONTOLOGICO

Sui rapporti con i Colleghi

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, anche il Consiglio dell'Ordine.

3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

CODICE DEONTOLOGICO

Sui rapporti con il Committente

*La legge approvata il 23.03.2012 ha modificato le consuetudini contrattuali tra il professionista e il cliente. Abolite le tariffe si stabilisce che il **compenso è pattuito tra cliente e professionista** sulla base di parametri che gli stessi liberamente concordano. Il professionista deve rendere noto al cliente: il grado di complessità, la previsione dei costi fino alla conclusione dell'incarico stesso, gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.*

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale: non può quindi senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..

CODICE DEONTOLOGICO

Sui rapporti con il Committente

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

Sui rapporti con la Collettività e i Territorio

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo

CODICE DEONTOLOGICO

Sui rapporti con la Collettività e i Territorio

5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

CODICE DEONTOLOGICO

Sulla pubblicità

6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2 Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario

6.3 L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

CODICE DEONTOLOGICO

Sulle forme associative dell'attività professionale

7.1 I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2 Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente

Disposizioni finali

8.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

8.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati

NORME DI ATTUAZIONE

Premessa

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.

Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

NORME DI ATTUAZIONE

Sulle incompatibilità

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall'art.41/ bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratiche - amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

NORME DI ATTUAZIONE

Sulle incompatibilità

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali: nella partecipazione a concorsi le cui condizioni dei bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente; nella sottomissione a richiesta del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

NORME DI ATTUAZIONE

Sui rapporti con gli Organismi di autogoverno

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o Consulta regionale ed il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- presentare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi dello Stato, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

NORME DI ATTUAZIONE

Sui rapporti con i Colleghi e i Collaboratori

3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali ad esempio attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
utilizzo della propria posizione presso Amministrazioni o Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che abbiano non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti la progettazione che è stata oggetto del concorso;
abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività professionale di tipo reclamistico e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

NORME DI ATTUAZIONE

Sui rapporti con il Committente

4.1 L'ingegnere, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà

Sui rapporti con la Collettività ed il Territorio

5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.

FUNZIONE DISCIPLINARE

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri

a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30/11/2012)

Disposizione transitoria (art.7)

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. (*leggi «60 gg. a partire dal settembre 2013»*)

Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

Presso i Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.